



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

PIANO OPERATIVO

(ai sensi della L.R.65/14)

Sindaco

Arch. Davide Montauti

Vicesindaco

Valentina Petrocchi

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Carlo Alberto Ridi

Garante dell'informazione e della partecipazione

Dott.ssa Antonella Rossi

Professionisti incaricati:

Pianificazione urbanistica

Arch. Mauro Ciampa (capogruppo) – *Architetti Associati Ciampa*

Arch. Chiara Ciampa

Arch. Giovanni Giusti

Digitalizzazione elaborati cartografici

Dott. in Pian. Anita Pieroni

Valutazione Ambientale Strategica e Studio di incidenza

Dott. Agr. Elisabetta Norci

Studi idraulici

Dott. Ing. Alessio Gabbrielli


Studi geologici

Dott. Geol. Mauro Ceccherelli

Consulenza Legale

Dott. Avv. Frida Scarpa

ELABORATO DI SUPPORTO RELATIVO ALLE ESCLUSIONI DELLE ZONE OMOGENEE A e B
Piano di Fabbricazione approvato D.C.C. 29/12/1976 – Vigente al 06/09/1985



- AREA REGOLATA DAL DPR 31-5-1977
- SCUOLA SUPERIORE
- SCUOLA MEDIA
- COMUNE
- CHIESA
- SCUOLA MATERNA
- SCUOLA ELEMENTARE
- AEROPORTO
- TRASPORTI PUBBLICI
- AMBULATORIO
- CINEMA
- ATTREZZATURE SPORTIVE
- ATTREZZATURE RICREATIVE
- MERCATO ALLAPERTO
- CENTRO SOCIALE
- POSTEGGIO
- zona B,
- ZONA PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
- ATTREZZATURE DI USO PUBBLICO
- CENTRO STORICO A,
- ZONA DI SATURAZIONE EDILIZIA B
- ZONA DI SATURAZIONE EDILIZIA B
- ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
- SPAZI A VERDE PUBBLICO
- ZONA TURISTICO ALBERGHIERA
- ZONA CAMPING
- ZONA AEREOPORTUALE
- ZONA AGRICOLA E
- ZONA AGRICOLA E
- ZONA DI RISPETTO STRADALE
- ZONA DI RISPETTO PAESISTICO
- LIMITE ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
- VERDE PRIVATO
- zona A,

- zone produttive esistenti D1
- nuove zone produttive D2
- nuove zone produttive a regime speciale D3
- PT
- chiesa
- attrezzature alberghiere esistenti

**COMUNE DI
CAMPO DELL'ELBA**
PROV DI LIVORNO

PIANO DI FABBRICAZIONE



**COMUNE DI
CAMPO NELL'ELBA**
PROV. DI LIVORNO

PIANO DI FABBRICAZIONE

TAV. 4

ZONIZZAZIONE

SCALA 1:2000


S. PIERO IN CAMPO

ARCH. CARLO BRIGIDA

Arch. CARLO BRIGIDA
Albo Architetti Toscana N. 631

-  CENTRO STORICO
-  ZONA PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
-  ATTREZZATURE DI USO PUBBLICO
-  ZONA A₂ (VEDI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE)
-  ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
-  ZONA A VERDE PUBBLICO
-  ZONA AGRICOLA E₂
-  RISPETTO STRADALE
-  RISPETTO PAESISTICO AMBIENTALE
-  ATTREZZATURE RICREATIVE
-  ATTREZZATURE SPORTIVE
-  SCUOLA ELEMENTARE

++++ LIMITE ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROV. DI LIVORNO

PIANO DI FABBRICAZIONE

TAV. **5**

ZONIZZAZIONE

SCALA 1:2000


ARCH. CARLO BRIGIDA

S. ILARIO IN CAMPO

ARCH. CARLO BRIGIDA
Ed. Arch. Dott. N. 438

-  CENTRO STORICO
-  ZONA DI SATURAZIONE EDILIZIA **B**
-  ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
-  ZONA A VERDE PUBBLICO
-  ATTREZZATURE DI USO PUBBLICO
-  ZONA PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
-  RISPETTO STRADALE
-  RISPETTO PAESISTICO AMBIENTALE
-  LIMITE ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

-  SCUOLA ELEMENTARE
-  ATTREZZATURE SPORTIVE
-  AMBULATORIO



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
PROV. DI LIVORNO

PIANO DI FABBRICAZIONE

TAV. 6


ZONIZZAZIONE

SCALA 1:2000

ARCH. CARLO BRIGIDA

CAVOLI E SECCHETO

-  ATTREZZATURE DI USO PUBBLICO
-  ZONA DI SATURAZIONE EDILIZIA B
-  ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
-  SPAZI A VERDE PUBBLICO
-  ATTREZZATURE BALNEARI DI USO PUBBLICO
-  ZONA TURISTICO ALBERGHIERA
-  ZONA PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
-  ZONA DI RISPETTO STRADALE
-  ZONA DI RISPETTO PAESTICO
-  SCUOLA ELEMENTARE
-  CHIESA
-  ATTREZZATURE SPORTIVE
-  STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI



**COMUNE DI
CAMPO NELL'ELBA**
PROV. DI LIVORNO

PIANO DI FABBRICAZIONE

TAV. 7 **ZONIZZAZIONE**
FETOVAIA **SCALA 1:2000**

ARCH. CARLO BRIGIDA

-  ZONA DI SATURAZIONE EDILIZIA **B**
-  ZONA DI RISPETTO STRADALE
-  ZONA DI RISPETTO PAESISTICO
-  ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
-  SPAZI A VERDE PUBBLICO
-  PARCHEGGIO
-  STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

SCALA 1:2000 EQUIDISTANZA m. 2

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PIANO DI FABBRICAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 172 del 29/12/1976

IL CONSIGLIERE
AMMUNICIPALE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]



Dott. Arch. CARLO BRIGIDA

[Handwritten signature]

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI FABBRICAZIONE

ART. I

Tutto il territorio comunale, ai sensi della L.U. 17 agosto 1942 n° 1150 integrata dalla legge 6 agosto 1967 e dai D.M. in data 1 aprile 1968 e 2 aprile 1968, viene ripartito nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- A - Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;
- B - Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A;
- C - Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali;
- D - Le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E - Le parti del territorio destinate ad usi agricoli;
- F - Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

ART. 2

DESTINAZIONI D'USO

In base alle prescrizioni di cui ai vari articoli, l'edificazione nel territorio comunale deve rispettare nell'ambito delle varie zone, ove indicate, le destinazioni d'uso.

Il rilascio delle singole licenze edilizie, di abitabilità, di agibilità, di esercizio è subordinato alla stipula di atti di vincolo di destinazione specifica, trascritti nei registri immobiliari.


NOTA: I simboli grafici rappresentano la simbologia usata nelle tavole scala 1:2000.

ART. 3

Zone A - CENTRO STORICO

Sottozona A₁

Simbolo grafico



Comprende i centri storici. Vi sono consentiti solo il restauro conservativo degli edifici, e le demolizioni di corpi di fabbrica privi di valore architettonico per la bonifica del tessuto urbano o per la bonifica di giardini o cortili.

Sono vietate: ogni qualsiasi trasformazione; ogni demolizione e ricostruzione, ogni aggiunta edilizia, ogni modifica delle coperture esistenti, ogni modifica dell'arredo urbano antico.

Sono consentite solo operazioni in ordine alle esigenze di consolidamento ed a quelle igieniche e di abitabilità degli edifici. Per operazioni di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità dell'edificio e riguardanti fondazioni, strutture portanti e coperture, e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.

Per gli edifici notificati ai sensi della legge 1/6/1939, n.1089 e della legge 29/6/1939 n.1497, valgono le eventuali disposizioni maggiormente restrittive delle leggi stesse.

E' vietato occupare con costruzioni di qualsiasi genere (comprese tettoie) anche provvisorie o prefabbricate, giardini, cortili, chioschine ed in genere tutti gli spazi liberi. Dovranno rimanere inalterate le aree inedificate interposte tra gli edifici o comunque ad essi afferenti. Tali aree dovranno rimanere inalterate anche nella forma. L'unico intervento ammesso è quello del restauro conservativo.

Allo scopo di rendere possibile, con rispetto dei criteri conservativi e di restauro, operazioni di risanamento organico ed unitario, saranno dal Comune redatti dei piani particolareggiati di esecuzione che interesseranno gradualmente singoli comprensori sulla base minima di un isolato. Il Comune provvederà ad effettuare indagini storico economiche necessarie all'individuazione, in ciascun comprensorio, dei caratteri e dei gradi dell'intervento.

Dalla destinazione d'uso della sottozona A₁ sono esclusi:

- Depositi e magazzini di merci all'ingrosso;
- Rimesse per automezzi di portata superiore a 10 q.li;
- Impianti industriali di qualsiasi genere e laboratori anche di carattere artigianale;
- Caserme, istituti di pena, ospizi o ospedali o case di cura con più di 30 letti;
- Alberghi con più di 30 letti;
- Centri mercantili;
- Mattatoi;
- Supermercati;
- Stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti;
- Depositi o centri di raccolta e smistamento dei rifiuti urbani.

Il Comune avrà facoltà di rifiutare (e revocare) licenze per installazioni di esercizi a carattere commerciale e di uffici pubblici e privati che arrechino molestia o costituiscano pregiudizio ed intralcio alla circolazione o comportino aumento di carico urbanistico.

Il Comune avrà facoltà di consentire a nuove destinazioni d'uso (tranne quelle sopra indicate), qualora queste siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico, del complesso e, soprattutto non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi.

Sottozona A₂

Simbolo grafico



Comprende le aree urbane sostanzialmente da conservare in quanto integrative dei centri storici.

Vi sono ammessi:

- a) - per gli edifici di valore storico e storico-architettonico o storico-ambientale il solo restauro conservativo;
- b) - per gli edifici moderni di scarso valore storico e storico-architettonico o storico-ambientale, la sola ristrutturazione entro la volumetria esistente.

Sono escluse le demolizioni e le ricostruzioni.

Dovranno rimanere inalterate le aree inedificate interposte tra gli edifici o comunque ad essi afferenti. Tali aree dovranno rimanere inalterate anche nella loro forma. L'unico intervento ammesso è quello del restauro conservativo.

E' vietato occupare con costruzioni di qualsiasi genere (comprese tettoie) anche provvisorie o prefabbricate, giardini, cortili, chioschine ed in genere tutti gli spazi liberi.

Dalla destinazione d'uso della sottozona A₂ sono esclusi:

- depositi e magazzini di merci all'ingrosso;
- rimesse per automezzi di portata superiore a 10 q.li;
- impianti industriali di qualsiasi genere;
- caserme istituti di pena, ospizi o ospedali o case di cura con più di 50 letti;
- alberghi con più di 30 letti;
- centri mercantili;
- supermercati;
- mattatoi;
- stazioni di servizio per la distribuzione di carburante;
- depositi o centri di raccolta e smistamento dei rifiuti urbani.

Nella destinazione d'uso della sottozona A₂ sono ammessi laboratori artigiani, esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, a condizione che non arrechino molestia, che non costituiscano pregiudizio ed intralcio alla circolazione, che non comportino aumento del carico urbanistico, che siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico, del complesso e, soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi.

ART. 4

Zona B₁

Simbolo grafico



Destinazione d'uso:

Sono ammesse: abitazioni, uffici, negozi, esercizi pubblici, autorimesse, laboratori artigiani purchè non nocivi nè molesti.

Nella zona B è consentito costruire case a schiera e case isolate a uno, due o tre piani.

Dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- Il volume costruibile fuori terra non può superare il rapporto di I mc/mq. rispetto alla superficie del lotto

$$I f = mc/mq. I$$

- La superficie copribile non deve superare il 30% del lotto

$$R c = 30\%$$

- L'altezza massima del fabbricato non deve superare m. 10,50

$$H \text{ max} = 10,50$$

- I distacchi minimi tra fabbricati antistanti non devono essere inferiori all'altezza del fabbricato più alto e in nessun caso la distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti sarà inferiore a m. 10
- Il distacco dal filo stradale dovrà essere almeno m. 3
- La distanza dei fabbricati dai confini dovrà essere almeno eguale ad $\frac{1}{2}$ della massima altezza del fabbricato e comunque in nessun caso sarà inferiore a m. 5.-

ART. 5

Zona B₂

Simbolo grafico



Destinazione d'uso:

Sono ammesse abitazioni, esercizi pubblici, negozi, magazzini ed autorimesse.-

Nelle zone B è consentito costruire case a schiera e isolate a uno o due piani più il piano terra.-

Dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- Il volume costruibile fuori terra non deve superare il rapporto di 0,8 mc./mq. rispetto alla superficie del lotto

$$I f = \text{mc./mq. } 0,8$$

- La superficie coperta non deve superare il 30% del lotto

$$R c = 30\%$$

- Il lotto minimo deve essere di mq. 600

- L'altezza massima del fabbricato non deve superare m. 9,00

$$H \text{ max} = 9,00 \text{ m.}$$

Per il conteggio del volume valgono le indicazioni fornite all'art. 4 comma 6.-

- I distacchi minimi tra fabbricati antistanti non devono essere inferiori all'altezza del fabbricato più alto e, in nessun caso, la distanza fra pareti finestrate e pareti antistanti sarà inferiore a m. 10.-

- Il distacco dal filo stradale dovrà essere di m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7 e di m. 7,50 per strade di larghezza superiore a m. 7
- La distanza dei fabbricati dai confini dovrà essere almeno I/2 dalla massima altezza del fabbricato e comunque in nessun caso inferiore a m. 5.

ART. 5 bis

Zona B₃

Simbolo grafico



Destinazione d'uso:

Sono ammesse abitazioni, esercizi pubblici, negozi, magazzini ed autorimesse.

Nelle zone B è consentito costruire case a schiera e isolate a uno o due piani più il piano terra.

Dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- Il volume costruibile fuori terra non deve superare il rapporto di 0,6 mc/mq. rispetto alla superficie del lotto

$$I f = mc/mq. 0,6$$

- La superficie coperta non deve superare il 30% del lotto

$$R c = 30\%$$

- Il lotto minimo deve essere di mq. 600

- L'altezza massima del fabbricato non deve superare m. 9,00

$$H \text{ max} = 9,00 \text{ m.}$$

Per il conteggio del volume valgono le indicazioni fornite all'art. 4 comma 6.

- I distacchi minimi tra fabbricati antistanti non devono essere inferiori all'altezza del fabbricato più alto e, in nessun caso, la distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti sarà inferiore a m. 10.
- Il distacco dal filo stradale dovrà essere di m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7 e di m. 7,50 per strade di larghezza superiore a m. 7.
- La distanza dei fabbricati dai confini dovrà essere almeno I/2 della massima altezza del fabbricato e comunque in nessun caso inferiore a m. 5.

ART. 6

Zona di espansione residenziale:

I - Zona C

Simbolo grafico



Destinazione d'uso: vedi zone B₂ e B₃

Il volume costruibile fuori terra non deve superare il rapporto di 0,6 mc/mq. rispetto alla superficie del lotto

$$I f = mc/mq. 0,6$$

- La superficie coperta non deve superare il 20% del lotto

$$R c = 20\%$$

- Il lotto minimo deve essere di mq. 800

- L'altezza massima del fabbricato non deve superare m. 7,50.

Tale zona deve essere soggetta obbligatoriamente a lottizzazione convenzionata secondo quanto dispone la legge 17/8/1942 n° 1150 e successive, ovvero prescrivendo la procedura e gli oneri che questa contempla.

Per quanto riguarda il conteggio dei volumi, le distanze dai confini, tra edifici e dal filo strada vale quanto esposto per la zona B₂ e B₃.

2 - Zona per l'edilizia sovvenzionata

Simbolo grafico



Destinazione d'uso:

Sono ammesse abitazioni di tipo economico popolare ed autorimesse annesse alle abitazioni.

Gli edifici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle leggi 18/4/62 n° 167 e 22/10/71 n° 865.

Tale zona deve risultare soggetta a piano particolareggiato secondo quanto disposto dalla legge 18/4/1962 n° 167 e successive modificazioni.

E' consentita la costruzione di case a schiera ed isolate a uno o due piani seguendo le seguenti prescrizioni:

$$I f = mc/mq. 0,6$$

$$R c = 20\%$$

Il lotto minimo deve essere di mq. 1000, l'altezza massima del fabbricato non deve superare m. 7,50

Per quanto riguarda il conteggio dei volumi, le distanze dai confini, tra edifici e dal filo strada, vale quanto esposto per la zona C₁ .-

ART. 7

Zona turistico alberghiera

Simbolo grafico 

Destinazione d'uso:

E' consentita la costruzione di edifici destinati a residenze collettive di tipo turistico quali alberghi, pensioni, colonie, villaggi turistici e con attrezzature al loro servizio.

Dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

Il volume costruibile fuori terra non può superare il rapporto di I mc/mq. rispetto alla superficie del lotto

$$I f = I \text{ mc/mq.}$$

La superficie copribile non deve superare $I/5$ del lotto

$$R c = 20\%$$

L'altezza massima non deve superare i m. 7,50

$$H \text{ max} = 7,50$$

Il lotto minimo deve essere almeno mq. 3000.-

Per i distacchi dal filo stradale vale quanto esposto per la zona C_1 .

Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino e comunque alberati.-

ART. 8

Zona Camping

Simbolo grafico 

Destinazione d'uso:

Campeggi ed attrezzature analoghe.

Sono ammesse tutte quelle attrezzature occorrenti al funzionamento di una attività di campeggio secondo le norme vigenti in materia.

Le aree in oggetto non dovranno essere occupate oltre il 50% della superficie disponibile.-

Dovrà inoltre essere effettuata la rotazione annuale dell'area occupata per creare le condizioni di riformazione del soprasuolo.-

ART. 9

Zona per attrezzature pubbliche

Simbolo grafico 

Destinazione d'uso:

Scuole di ogni ordine, ambulatori, centri sociali, culturali ed edifici per lo spettacolo, chiese e attrezzature commerciali di svago.

Non viene fissato limite volumetrico e di superficie lasciando come indici massimi quelli previsti dalla legge urbanistica vigente.

L'altezza massima ammissibile è fissata in m. 10.

Eventuali alloggi di servizio alle attrezzature di cui sopra potranno essere previsti in misura non superiore al 10% del volume complessivo.

ART. 10

Zona a verde pubblico attrezzato

Simbolo grafico 

Destinazione d'uso:

Parchi, giardini, campi di gioco, attrezzature per lo sport ed il tempo libero e tutti i servizi annessi a queste attrezzature.

E' fatto obbligo comunque nel realizzare queste attrezzature di non superare i seguenti indici:


Rapporto di copertura $R_c = 1/30$ dell'area a disposizione

Indice di fabbricabilità $I_f = 0,03$ mc/mq.

Altezza massima $H_{max} = 7,00$ m.

ART. II

Zona per attrezzature balneari (private e pubbliche)

Simbolo grafico 

Destinazione d'uso:

Attrezzature balneari e loro servizi, quali; cabine, doccie ecc..
Valgono i seguenti rapporti:


Rapporto di copertura $R_c = 0,10$

Altezza massima $H_{max} = 3,00$ m.

ART. 12

Zona per attrezzature aeroportuali

Simbolo grafico



Destinazione d'uso:

Aeroporto, attività ed impianti ad esso connesso.

Sono ammesse costruzioni e servizi occorrenti per il funzionamento delle attività aeroportuali secondo le norme di legge vigenti in materia.

ART. 13

Zona E₁ agricola

Simbolo grafico



E' consentita la costruzione di case rurali isolate a uno o due piani, di edifici rurali, quali stalle, impianti per allevamenti, fienili serre, magazzini, depositi ed altri eventuali complessi tecnici connessi con la conduzione del fondo.

Per le costruzioni della zona E₁ valgono i seguenti indici:

indice di fabbricabilità (per abitazioni)

$$I_f = 0,03 \text{ mc/mq.}$$

servizi quali stalle, magazzini, fienili ecc...
verranno computati a parte perchè l'I_f complessivo non superi lo 0,06 mc/mq.

altezza massima H max = 7,50 m.

Per i fabbricati esistenti ricadenti nella zona E₁ è consentita la conservazione dei volumi e delle altezze attuali anche in caso di demolizione e ricostruzione con l'obbligo del mantenimento dell'uso agricolo anche se ciò comporta la non osservanza delle disposizioni di cui sopra.

In caso di uso non agricolo è consentita la conservazione del fabbricato esistente.

ART. 14

Zona E₂ agricola

Simbolo grafico



Per la zona E₂ vale quanto esposto nell'art. 13 per la zona E₁, con la sola modifica agli indici che sono i seguenti:

$$I_f = 0,01 \text{ mc/mq.}$$

Altezza massima m. 6,00

ART. 15

Zona di totale rispetto paesistico ambientale

Simbolo grafico 

In tale zona è vietata la costruzione di qualsiasi edificio anche se di carattere provvisorio.

E' consentita la utilizzazione di tali zone per parcheggi.

Le costruzioni esistenti, qualora non venga prevista la demolizione, potranno sussistere purchè non ne venga alterata la volumetrica.

ART. 16

Zona viaria e di rispetto viario(D.I. I.4.1968)


Simbolo grafico 

Non è consentita alcuna costruzione ad eccezione degli impianti di rifornimento di carburante e loro accessori.

E' consentita la utilizzazione di tali zone per la creazione di parcheggi.

ART. 17

Zona di rispetto cimiteriale

Simbolo grafico 

Tale zona secondo le norme vigenti è destinata al rispetto cimiteriale.

Non è consentita alcuna costruzione.

Potranno sussistere gli edifici esistenti purchè non ne venga alterata la volumetria.

ART. 18

Per costruzioni esistenti nelle zone A (centro storico) e E₁ E₂ (agricole) di cui agli art. 3-13-14-15, quanto sia stata effettivamente accertata da parte dell'Ufficiale Sanitario una carenza di servizi igienici o la non rispondenza degli stessi ai requisiti igienico sanitari prescritti dal regolamento edilizio, nel caso non sia possibile provvedere diversamente, il Sindaco può, in via eccezionale, concedere permessi in deroga alle prescrizioni ed agli indici di zona previsti dalle presenti norme, al solo scopo di risanare le situazioni di cui sopra, fermo restando il decoro dei prospetti esterni ed il rispetto di quanto previsto dal regolamento edilizio.-

Art. 19

Zona a verde privato

Simbolo grafico



In tale zona sono consentite opere di consolidamento e ristrutturazione delle costruzioni esistenti.-

Potrà in certi casi essere consentita anche la demolizione (pre^uvio parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici) di fabbricati privi di valore artistico e storico.-

In nessun caso la ricostruzione di detti corpi di fabbrica potrà superare l'altezza ed il volume degli edifici preesistenti.-

Il verde esistente dovrà essere in ogni caso conservato.-

Art. 20

Simbolo grafico



Aree di servizio alberghiero come previsto dal D.P.R. 31.3.1972.-

La destinazione di tali aree è regolata dal D.P.R. medesimo.-